



Prot. ct/9/2014/ED

Chieti li, 05.04.2014

### **Vigilanza edilizia**

**Confermata dal Consiglio di Stato la sentenza del giudice di prime cure laddove ha affermato che "il potere di vigilanza in materia edilizia che compete all'amministrazione comunale ex art. 27 del testo unico può essere svolto senza limiti di tempo".**

Coerente con questo principio è quindi la non previsione nel nostro ordinamento di "un obbligo generalizzato della autorità amministrativa di procedere a sopralluogo per accertare la reale esistenza dei luoghi in ogni pratica amministrativa sottoposta alla sua attenzione; i provvedimenti che sono rilasciati senza questa verifica diretta dei luoghi e sulla base della sola rappresentazione degli stessi fornita dalla parte si intendono pertanto rilasciati con una clausola implicita rebus sic stantibus, e possono senz'altro essere annullati o revocati nel momento in cui si verifica l'esistenza di una situazione diversa da quella descritta dalla parte".

(Fonte Gazzetta Amministrativa)

Commissione Territorio  
Architetto **Marcello Borrone**